ISTRUZIONI

PER

GL' INDIVIDUI

DELL' OFFICIO

DI MONTIERO MAGGIORE

DEL REGNO.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE" III
NAPOLI

NAPOLI MDCCLXXXV.
NELLA STAMPERIA REALE.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE SICILIE, DI GERUSALEMME &c. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO &c. E GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA.

D. Lorenzo Paternò Marcheſe di Caſanova, Regio Conſigliere di S. Chiara, e del Supremo Magiſtrato del Commercio, Miniſtro della Suprema Giunta di Guerra, Preſidente della Regia Camera della Sommaria, Aſſeſſore della Reale Sopraintendenza, Delegato, ed Amminiſtratore Generale del Regio Officio di Montiero Maggiore in queſto Regno.

Poichè il Regio Officio di Montiero Maggiore del Regno è il ſolo ſin ora, che non abbia una regola coſtante, ed un ordine certo circa la di lui amminiſtrazione, ed eſercizio; quindi, intenti Noi ſempre ad immaginare i mezzi più proprj, che poſſono condurre alle intereſſanti ſollecite mire, che deve ogni buon Magiſtrato avere per la retta diſtribuzione della giuſtizia, e nel promuovere i Regali vantaggi, laddove ſi tratti di difendere, e conſervare gl' intereſſi di qualche Regalia del Principe, com'è appunto quella della Caccia, alla noſtra cura, ed economia affidata; abbiamo ſtimato nommeno utile, che neceſſario formare, e far pubblicare un compendio d' Iſtruzioni, ad oggetto di rimuovere ogni oſtacolo diſtruttivo degli addotti principj, e di ſomminiſtrar l'idea non

ſolo di quello riguarda la giuriſdizione, ed obbligazione de' Miniſtri della Delegazione di eſſo Officio; ma ben anche di quello tocca, e ſi appartiene agli Officiali, Subalterni, Capocaccia, Cacciatori, Affittatori, e loro Fidejuſſori; tanto maggiormente ora, che ſi è compiaciuta la Maeſtà del Re noſtro Signore (che Iddio feliciti) in conferma di due Reali Diſpacci del 1751., e 1756. del Sereniſſimo Re Cattolico ſuo Auguſto Genitore, di determinare con ſua Real Carta, per Segreteria di Stato di Azienda de' 13. Agoſto 1784.: „ Che la giuriſdizione del Re-
„ gio Officio di Montiero Maggiore nel diſpenſare le Licenze
„ da Caccia debba eſſere privativa fralle trenta Miglia intorno
„ a queſta Capitale, ed oltre alle trenta Miglia cumulativa
„ con que' Baroni, che ne abbiano la ſpeciale Conceſſione nel-
„ le Inveſtiture, o che ſe ne trovaſſero pagando l'Adoa, ed
„ il Relevio, e vi concorra ancora la Centenaria: Che anche
„ gli Eccleſiaſtici per tutto il Regno, non eſcluſa la Dioceſi
„ di Napoli, debbano prendere la Licenza dal detto Officio
„ per la ſola Caccia de' Volatili, e non già per le Cacce
„ clamoroſe vietate loro da' Canoni, e ſalva ſempre la ſubor-
„ dinazione dovuta da eſſi a' Veſcovi, o altri Prelati ordinarj
„ di loro ſuperiori: Che ſia permeſſo di far uſo delle Licen-
„ ze da Caccia in tutti li Territorj, anche cinti di Siepi,
„ eccetto però quelli ſerrati con Mura, e ne' quali ſi trovi
„ la Porta chiuſa; ed eccettuate parimenti tutte le Cacce ad-
„ dette al Real Divertimento della Maeſtà Sua, ovunque ſie-
„ no, come ancora li Boſchi di Caccia Riſerbata a' Baroni,
„ fintantocche non ſi eſamini, ſe abbiano eſſi la facoltà di
„ fare tali Riſerbe: Che gli affitti della Caccia di tutte le
„ Provincie ſi faceſſero nella Delegazione, o in ogni anno,
„ ovvero a più lungo tempo, come tornarà meglio, con di-
„ viderſi li medeſimi, quando convenga, in varj Ripartimenti,
„ e colla facoltà al Delegato di Suddelegare li Fiſcali delle
„ Udienze, perchè poſſano aſtringere li Conduttori al paga-

„ men-

„ mento dell' Eſtaglio, e procedere nelle Cauſe de' medeſimi,
„ e de' Capocaccia, Officiali, e Soldati di detto Officio; giac-
„ chè la giuriſdizione ſopra di coſtoro deve eſſere per tutte le
„ di loro Cauſe, e non per le ſole dipendenti dall' Officio me-
„ deſimo, come queſta Delegazione l' ha goduta ſempre per lo
„ paſſato, anche dopo la Coſtituzione del 1738. Le Iſtruzio-
„ ni dunque ſono le ſeguenti:

DELEGATO.

AL Delegato, ed Amminiſtrator generale di detto Officio ſta affidata la buona economia, e governo del medeſimo. Egli procede agli affitti delle Città, Terre, e Caſali del Regno ſeparatamente, e diſtinti: impartiſce giuſtizia nelle cauſe concernenti alla Caccia, ed in tutte le altre degli Affittatori, Patentati, Capocaccia, Officiali, ed Individui di eſſo Officio: e dà tutte le altre economiche diſpoſizioni a miſura delle circoſtanze.

FISCALE.

IL Fiſcale promuove, e ſoſtiene li diritti del Regio Erario relativi alla Caccia. Si ſente in tutte le Cauſe Civili, e Criminali, con fare tutte quelle Iſtanze, che corriſpondono alle circoſtanze. Eſamina le Offerte, e modera tutti gli eccefſi de' patti. Si ſente ne' rincontri ſpecialmente ove concorra l' intereſſe del Fiſco, e deve porre il *Vidit* in tutte le Scritture, che ſi fanno in Banca.

AVVOCATO.

L'Avvocato ha l'obbligazione di patrocinare, e difendere i dritti della Caccia, tanto cogl' informi nelle Regali Segreterie, e preſſo de' Miniſtri, quanto colle formali parlate,

e colle allegazioni, ſecondo l'urgenza lo richiegga, e ne verrà dalla Delegazione incaricato.

PERCETTORE.

I. IL Percettore, terminata ciaſcheduna Subaſtazione, tiene obbligo di riconoſcere, ed eſaminare le Cautele, ad oggetto di mettere in ſalvo gl' intereſſi Fiſcali, con far obbligare, oltre l' Affittator principale, almeno tre altri conoſciuti Beneſtanti Napoletani, fra' quali uno, che tenghi pubblico Fondaco aperto, onde farſi l' eſazione quì in Napoli ſpeditamente.

II. In principio di ogni anno riceve dal Segretario le Licenze, Patenti, Certificatorie, e Biglietti adempiti delle corriſpondenti firme ſue, e del Delegato, munite col Bollo, con farne il Ricivo di ſua mano per indennità del Segretario.

III. Tiene il carico di diſpenſar le Licenze nelle ore conſuete di tutti i pubblici Officj, a chiunque voglia farne l' acquiſto, con eſigerne i giuſti prezzi ſtabiliti alle medeſime, e nell' atto della conſegna deſcrive il Nome, Cognome, Patria, Età, Statura, Capellatura, Giorno, Meſe, ed Anno. Ben inteſo, che tale data debba eſſer quella del giorno, in cui ſiegue la conſegna, ad oggetto di evitare l' inconveniente di non trovarſi regiſtrate tali Licenze con quello ſteſſo ordine, ed epoca, col quale ſi ſono date.

IV. Forma un Libro, ove ſi notano tutte le Licenze di diverſa ſpecie, che ſi diſpenſano al Pubblico, quale Libro deve corriſpondere eſattamente colle ſteſſe Licenze diſpenſate, ed in queſte ſi nota il foglio del medeſimo, l' una dopo l'altra ſenza intermiſſione, e con eſatto camino di giornate in ciaſcheduna ſpecie di eſſe.

V. Eſige tutti gli Eſtagli ne' convenuti maturi, le Pene de' Controvenienti, precedente Decreto del Delegato, i prodotti delle Riſtoppie, e di mano in mano fa li pagamenti alla Regia

gia Corte, ed in fine di ogni anno preſenta in Regia Camera chiaro e lucido Conto di tutto l'introitato, ed eſitato colle corriſpondenti giuſtificazioni, per meritarne la debita Declaratoria.

VI. Nel conſegnare le riſpettive convenute Patenti in ciaſcuno affitto riceve le corriſpondenti Perquiſizioni delle Corti locali, ove ſi conteſti, che il Patentato ſia Cittadino di quel luogo affittato, e non ſi trovi inquiſito. Per i Caſali di Napoli, ove non ſi regge Corte, ripete Fede ne' ſopraccennati termini ſottoſcritta da' Sindaci, Eletti, e Cancelliero, munita col Suggello Univerſale.

VII. In ogni anno forma la Nota di qual numero di Licenze, Patenti, e Certificati biſognano per la diſpenſazione al Pubblico, ed in fine dell' anno eſibiſce al Delegato tutte le Licenze, Patenti, e Certificati avanzati, delle quali, coll' intervento del Fiſcale, ſe ne procede alla numerazione, e quindi alla lacerazione, formandoſene di tutto ciò atto giuridico per giuſtificazione del medeſimo Percettore.

SEGRETARIO.

IL Segretario ha obbligo d'invigilare al disbrigo della Stampa, di riceverſi dalla Segreteria le Licenze, Patenti, e Certificati, previa ſua Ricevuta, quindi ponerci il Suggello, ſottoſcriverle, farle firmare dal Delegato, e di tutto punto adempite paſſarle al Percettore, dal quale ne riſcuote il corriſpondente Ricivo. Egli ſtende gli Appuntamenti, le Conſulte, le Lettere di Officio, e ad iſtanza di Parti, e quant' altro dal Delegato ſe gli ordina, e tiene il Regiſtro de' Diſpacci. In fine di ogni anno paſſa al Percettore il Carico delle Licenze, Patenti, e Certificatorie conſegnategli.

MASTRODATTI.

IL Maſtrodatti fa le preſentate alle Scritture, che ſi eſibiſcono all'Attuario, firma tutti gli Ordini, e le Carte che ſi formano in Banca, prende gli Obblighi, tanto degli Affitti, quanto delle Cauſe, riceve le Remiſſioni, li Contentamenti, ed in ogni anno paſſa al Percettore il Certificato degli Affitti, e Pene, e di quant' altro ſia di ſuo Carico per giuſtificazione del Conto.

ATTUARIO.

L' Attuario attita tutte le Cauſe Civili, e Criminali, tanto ad iſtanza del Fiſco, quanto delle Parti, con eſigere i giuſti diritti ſtabiliti dalle Prammatiche. Procede agli Affitti, ed adempiſce tutti gli ordini, che dal Delegato gli ſono comunicati. Per ogni Controvenzione, ove ne accapi l' Informazione, eſige ſolo Carlini quindici ſulla Pena per gli Arbuſti, e Carlini trenta ſulla Pena per le Paludi. In tutti gli anni paſſa il Certificato al Percettore di quanto ſia di ſua iſpezione inſieme colle copie eſtratte di quei Documenti giuſtificativi del Conto.

PORTIERE.

IL Portiere notifica tutte le Scritture, che occorrono, tanto ad iſtanza del Fiſco, dal quale ſe gli corriſponde l'annua proviſione, quanto ad iſtanza delle Parti, mediante il giuſto compenſo, ſenzacchè altri ſi poſſa in ciò inſerire. Aſſiſte alle accenſioni di Candele, con avviſare preventivamente gli Obblatori, ed eſige per ogni affitto Grana dieci.

SQUADRA.

LA Squadra del Montiero Maggiore è compoſta per ora di uno Scrivano, un Caporale, e ſei Soldati, che ſono di reſidenza preſſo il Percettore, tanto per cautela della Caſſa, quanto per evitare i diſordini, che poſſono accadere in tempo della diſpenſazione delle Licenze, invigila nelle circonvicine Campagne degli Arbuſti, e Paludi, ed in qualſivogliano altri luoghi, benchè affittati, ad oggetto che non ſi vada a Caccia ſenza la ben dovuta Licenza; e ſopratutto ſerve per l'eſazione de' Debitori dell' Officio per qualſivoglia cauſa, e ſpecialmente per quella degli Eſtagli, ſenzacche mai manchi alla Percettoria la dovuta cuſtodia, e per diſimpegnare gli ordini, che da momento in momento poſſono accadere relativi all' Officio. Deve in fine eſſer pronta a qualunque ordine del Delegato per ſervizio della Delegazione. Di ciaſcheduna Controvenzione, che per mano ſua ſi riſcuote, ne riceve Carlini quindici, ſe la Cattura ſiaſi fatta negli Arbuſti, e Carlini trenta, ſe nelle Paludi, una collo Schioppo, Munizione, ed altri Arneſi da Caccia.

AFFITTATORI.

I. GLi Affittatori s' intendono tutti coloro, che in ciaſcheduno affitto ſi obbligano *in ſolidum*, ed a' quali ſi dà la Certificatoria, per il di cui acquiſto pagano Grana venti per ogni una. Queſti non devono eccedere il numero di quattro, cioè il principal Affittatore *in Partibus*, e tre *in ſolidum* obbligati, che ſi ammettono a ſol fine di non far mancare la cautela al Fiſco; e li ſudetti quattro ſolamente godono l' eſenzione del Foro; ed eſſendovene più obbligati, l' accennata eſenzione s' intende ſolo per la cauſa *intuitu* dell' obbligo, e non per altre. Devono li medeſimi eſattamente oſſervare, e ſoggettarſi alle ſeguenti determinazioni, cioè:

 II. Che

II. Che coſtoro non poſſano, nè debbano eſercitar dritto maggiore di quello, che queſt' Officio eſercita, ed in conſeguenza non poſſano, nè debbano vendere le Licenze a prezzi più alterati di que', che dall' Officio medeſimo ſi vendono, cioè infra le trenta Miglia la Licenza di Rete a Terra, o di Rete a Cielo, volgarmente detta *Schiappari*, Docati quattro, quella per ogni altro Artificio Carlini venti, quella di Schioppo Carlini dieci, e quella per ardere le Riſtoppie Carlini cinque per ciaſchedun Territorio, o ſia Terreno; E per gli affitti di là delle trenta Miglia per mettà, cioè la Licenza di Rete a Terra, o di Rete a Cielo Carlini venti, quella per ogni altro Artificio Carlini dieci, quella di Schioppo Carlini cinque, e quella per ardere le Riſtoppie li ſteſſi Carlini cinque per ciaſcedun Territorio, o ſia Terreno. Quì è da notarſi, che ſotto nome di *Schiappari* non s' intende una ſola Rete a Cielo, ma quante al Cacciatore piacciano, con ſituarle anche in diverſi luoghi, purchè ſiano Fondi proprj. Finalmente ſi ſoggiunge, che ſiccome ciaſcheduno per divertirſi in quelle Cacciaggioni, nelle quali impiega la ſua perſona, ſia colla Rete a Terra, ſia con ogni altro Artificio, ſia collo Schioppo, ha da prenderſi la Licenza, ov' egli è Cittadino, o Commorante almeno otto Meſi dell'anno, così per li ſoli Schiappari ha da provvederſi della Licenza di quel luogo, ove li Schiappari ſon ſiti.

III. Che debbano nominare per Capocaccia perſone del proprio Riſtretto de' luoghi contenuti, e compreſi ne' riſpettivi loro Affitti, a' quali non ſi poſſano diſpenſare le Patenti, ſe prima non eſibbiſcono in mano del Percettore le corriſpondenti Perquiſizioni delle Corti locali di non trovarſi inquiſiti, e di eſſere Naturali di quel tale luogo affittato, e per queſte li Maſtrodatti locali non poſſono eſigere altro, che Grana dieci per ciaſcheduna Perquiſizione, ſenza poter pretendere numero maggiore di Capocaccia di quello ſtabilito in atto dell' accenſione della Candela, pagando per tali Patenti Grana venti

per

per ciaſcheduna. E nel caſo, che con inganno, diſtribuiſſe qualche Patente fuori del proprio Ripartimento, incorra l'Affittatore, ed il Patentato irremiſibilmente nella Pena di Docati trecento per ciaſcheduno, da applicarſi due terze parti al Fiſco, e l'altra terza parte al Denunciante, oltre la di loro immediata Carcerazione.

IV. Che non debba diſpenſare altre Licenze da Caccia, ſe non quelle, che gli ſaranno date in iſtampa dal Regio Officio, mediante il pagamento di Carlini quindici a centinajo, e nè poſſa quelle dare in bianco, ma debba ponerci il Nome, e Cognome delle perſone, che ne faranno l'acquiſto, con notarci ſotto di ogni Licenza il Giorno, e Meſe della conſegnazione di eſſa, e poi tenerle regiſtrate in un Libro per futura cautela, ſenza poterle diſpenſare, ſalvo, che ai Naturali, ed Abitanti almeno otto Meſi dell'anno ne' luoghi affittati; di maniera che dandoſi a perſone fuori de' riſpettivi affitti, o che non abbiano ivi abitato almeno otto Meſi dell'anno, le medeſime s'intendano come non date, incorrendo l'Affittatore per ogni Licenza in bianco, o per ogni altra data fuori Ripartimento nella Pena di Docati trecento, ed in ugual Pena colui, che la riceve, da ripartirſi la terza parte a' Catturanti, e le altre due terze parti in beneficio del Regio Fiſco, toltone però la quarta parte di eſſa per diritti della Banca, e ciò oltre la di loro immediata Carcerazione, e la perdita di tutti gli Attrezzi da Caccia, che tali perſone portaſſero. Ed egualmente incorrano nella Pena medeſima tutti coloro, ch'eſſendo da più di otto Meſi Commoranti in luogo affittato, per diſpettare l'Affittatore, ſi proveggono della Licenza da queſto Regio Officio, *come Napoletani*, tacendo la neceſſaria condizione di eſſere altrove Commoranti; poichè in ſoſtanza anche coſtoro, in danno dell'Affittatore, fanno l'acquiſto della Licenza fuori del proprio Ripartimento.

V. Che gli Affittatori, ed i Capocaccia non poſſano divertirſi

tirſi alla Caccia ſenza aſportar ſopra la debita Licenza inteſtata, benchè fuſſero Cittadini di quel medeſimo luogo loro affittato, ſotto le Pene ſtabilite a tutti gli altri Contraventori. Nell' intelligenza che a coſtoro indiſtintamente è lecito d' invigilare tanto dentro il proprio Ripartimento affittato, quanto fuori del medeſimo, ed in ogni parte del Regno, anche nelle Campagne circonvicine a queſta Real Dominante.

VI. Che non ſia lecito all' Affittatore di fare ſotto le Licenze, che diſpenſa, il *Vaglia col Servitore, che gli porti la Scoppetta appreſſo*, ma queſto debbaſi fare dal Regio Percettore ſolamente, quando lo ſtima proprio.

VII. Che le Pene da' Controvenienti dovute, giuſta il contenuto ne' Regj Banni, debbano dividerſi fra eſſo Regio Officio, e l' Affittatore per ugual porzione, oltre lo Schioppo, Munizione, ed altri Arneſi da Caccia, che ſpettano privativamente alli Capienti, qualora però le Catture ſi facciano da' Capocaccia dell' Affittatore; mentre facendoſi dalla Squadra ordinaria del medeſimo Regio Officio, benchè in luogo affittato, non ha niente che pretenderci l' Affittatore, e ſuoi Capocaccia.

VIII. Che per Controvenzione s' intenda allorchè taluno ſi trova *actu* cacceggiando, oppure in Campagna armato di Schioppo ad uſo di Caccia, o di altri Artificj alla medeſima addetti, ſenza la corriſpondente Licenza; Non così qualora taluno ſi trova nell' abitato, ove non eſſendo iſpezione dell' Affittatore, e Capocaccia il diligenziare, e molto meno il perquirere nelle Caſe di propria abitazione, non poſſono coſtoro in conſeguenza nè eſigere, nè pretendere Pena di ſorte veruna per la delazione dello Schioppo ad uſo di Caccia, e di altri Artificj alla medeſima addetti nell' abitato, o per la detenzione che ſe ne faceſſe nelle Caſe di propria abitazione, benchè al Delatore, o Detentore mancaſſe la corriſpondente Licenza da Caccia. E quì giova dichiarare, che ſiccome li Pagliari in Campagna

pagna ſi valutano per Caſe di propria abitazione, così le Capanne non ſcuſano di ſoggiacere alla Pena.

IX. Che l' Affittatore, e Capocaccia non poſſano appropriarſi, tranſigere, o rilaſciare Pena veruna, ſenza la ſcienza, e conſenſo del cennato Regio Officio, e qualora ſi liquida eſſerſi ciò praticato, incorrano, e ciaſcheduno di eſſi incorra irremiſibilmente nella Pena di Docati trecento, oltre quella dovuta dal Cacciatore, ſulla quale non abbia, che pretendere l' Affittatore, nè i Capocaccia.

CACCIATORI.

I. CHe neſſuno, di qualunque Grado decorato, anche di Magiſtrato Supremo, Politico, e Militare, particolarmente l' Uditor Generale dell' Eſercito, il Generale, ed Uditore delle Galere, i Caſtellani de' Regj Caſtelli, e gli Uditori di eſſi, poſſa dar Licenze di Caccia; e nel caſo che le daſſero, tutti coloro, che ſi trovino con queſte cacceggiando ſi conſiderino come ſe non l' aveſſero, e ſoggetti alle corriſpondenti Pene.

II. Che neſſuna perſona, ſia Uomo, ſia Donna, Secolare, o Eccleſiaſtica, incluſi eſpreſſamente li Soldati di nuova Leva, o ſiano Miliziotti, anche a tenore dell' ultimo Real Diſpaccio de' 21. Dicembre 1784., per Segreteria di Guerra, e Marina, ſenza l' eſpreſſa noſtra Licenza ſcritta poſſa andare alla Caccia, tanto de' Volatili, quanto de' Quadrupedi, nommeno collo Schioppo, che con qualſiſia altro Artificio, col quale ſi dannificaſſe, o ſi diſtruggeſſe la Caccia, ed il Controveniente per ogni volta incorra nella Pena, per le Paludi di Docati venticinque, ed anni tre di Galera, e per gli Arbuſti di Docati dodici, e tre tratti di Corda, oltre la perdita dello Schioppo, Munizione, ed altro Artificio, che portaſſe di Caccia, ed altre Pene a noſtro arbitrio riſerbate, e ſolamente s' intendano eſcluſe da que-

ſta

ſta general proibizione le perſone degli Officiali di Milizia Regolata. Per l'acquiſto delle Licenze li prezzi ch' eſige queſta Delegazione ſono:

La Licenza di Reti per le Paludi Docati ſei - - - -	6	—
Quella di Reti per gli Ortilizj Docati quattro - - -	4	—
Quella di Schioppo per le Paludi di un' anno Docati due, e Grana quaranta - - - - - - - - - - - -	2	40
Quella di Schioppo per le Paludi di Meſi ſei Docato uno, e Grana ſeſſanta - - - - - - - - - - - - -	1	60
Quella di Schioppo per gli Arbuſti di un anno Docato uno -	1	—
Quella di Schioppo per gli Arbuſti di Meſi ſei Grana ottanta - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	—	80
Quella di Schioppo per il Regno ne' luoghi non affittati Grana cinquanta - - - - - - - - - - - - - - -	—	50
Quella Manoſcritta per le Paludi Docati due, e Grana cinquanta - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2	50
E quella Manoſcritta per gli Arbuſti Docato uno, e Grana dieci - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1	10

Nell' intelligenza, che la Licenza di prezzo maggiore comprende in ſe tutte quelle di prezzo minore; e per contrario la Licenza di prezzo minore non ſi eſtende a quella di prezzo maggiore.

III. Che, per evitare l'abuſo, attenta la tenuità della Pena, e la difficoltà s' incontra di eſſere preſi in Contrebanno, per mancanza di chi invigili su queſto Ramo di Finanze nei luoghi remoti del Regno, ſi preſcrive eſpreſſamente, che controvenendo alcuno con Ordine, Saputa, Ajuto, Condiſcendenza, o Indolenza di Officiali Regj, o Baronali, detti Officiali s'intendano eſſere incorſi nelle Pene predette, nella privazione de' loro Officj, ed in altra maggiore da Sua Maeſtà a noſtra Relazione dichiaranda. E principalmente s' intendano incorſi in dette Pene li Capocaccia, che con Patente dell' Officio ſono deſtinati appunto per invigilare, ed impedire, che taluno vadi

a Cac-

a Caccia ſenza la debita Licenza, con reſtare anche contro de' medeſimi privilegiata la prova, ſiccome più appreſſo ſi dichiara.

IV. Che, per la più facile eſecuzione delle coſe predette, ſi ordina, che qualunque perſona rivela di eſſerſi taluno portato a Caccia ſenza noſtra Licenza ſcritta, ed in controvenzione de' Regj Banni, ponendo in vero il Controbanno, o ſia la Controvenzione, conſegua la quarta parte di dette Pene pecuniarie, dedotta la ſpeſa degli Atti, e Cattura. Dichiarandoſi, che per piena prova del delitto del Controbanno baſtino, e baſtar debbano il ſolo detto del Denunciante colla ſua depoſizione giuridica, e quella di un ſolo Teſtimonio intero, ancorchè foſſe Capocaccia. E quante volte non vi fuſſe Denunciante, baſti la ſola depoſizione di due Teſtimonj interi, quantunque fuſſero ſingolari di tempo, o di circoſtanze, purchè depongano nel medeſimo fatto, e conchiudano per lo Controbanno. E lo ſteſſo s' intenda per gli Officiali, così Regj, come Baronali, ſiccome ſopra ſi è detto.

V. Che tutti coloro, a' quali piace divertirſi alla Caccia, ſi debbano provvedere della corriſpondente Licenza, cioè li Commoranti almeno otto Meſi dell' anno in Napoli, o in luoghi affittati, unicamente da queſto Regio Officio di Monticro Maggiore; e li Commoranti almeno otto Meſi dell' anno ne' luoghi affittati, dalli riſpettivi Affittatori; nell' intelligenza, che ſiccome, dandoſi la Licenza dall' Affittatore fuori del Ripartimento a lui affittato, la medeſima s' intende come non data, incorrendo l' Affittatore, ed il Licenziato ciaſcheduno nella Pena di Docati trecento da ripartirſi la terza parte a' Catturanti, e le altre due terze parti in beneficio del Regio Fiſco, toltone però la quarta parte di eſſa per diritti della Banca, e ciò oltre la di loro immediata Carcerazione, e la perdita di tutti gli Attrezzi da Caccia, che tali perſone portaſſero; Così s' intende incorſo nella ſteſſa Pena colui, ch' eſſendo Commorante almeno otto Meſi dell' anno in luogo affit-

tato,

tato, per diſpettare l'Affittatore, faccia acquiſto della Licenza da queſto Regio Officio, *come Napoletano*, tacendo la neceſſaria condizione di eſſere altrove Commorante almeno otto Meſi dell' anno.

VI. Che le perſone, le quali ſi han preſa la Licenza, non ardiſcano di portarſi a cacceggiare ne' luoghi deſtinati per il Real Divertimento di S. M., nella Licenza medeſima nominatamente deſcritti, ſotto la Pena di Docati cinquanta, ed altre a noſtro arbitrio, nè poſſano, tanto nelle Città, e Caſali di queſta Capitale, quanto in ogni altra Città, Terra, e Caſale del Regno, portare allo Schioppo il Fucile, o ſia la Pietra focaja, ma ſia loro ſolo permeſſo di portarlo fuori dell' abitato, eſſendo le Licenze da Caccia differenti da quelle di portar lo Schioppo, o altre Armi non proibite: E controvenendo incorrano nelle Pene ſtabilite dalle Regie Prammatiche contro que', che portano tal ſorta d' Armi ſenza permeſſo. Ben inteſo però, che chiunque viene abilitato all'aſportazione di ſiffatte Armi, o per ragione del ſuo Impiego, o per qualſivoglia altra cauſa, niuna eccettuata, da qualunque Tribunale, anche ſuperiore, o dalli Delegati di altri Arrendamenti, o da Officiali Regj, o Baronali, per tutt' altro ne debbano, e poſſano far uſo, meno che per la Caccia, venendo ciò proibito alli ſteſſi Capocaccia dell' Officio; altrimenti trovandoſi d' aver controvenuto, ſono ſoggetti alle Pene di ſopra accennate.

VII. Che s' intendano incorſi nelle ſteſſe Pene tutti coloro, li quali in Campagna nel vedere i Capocaccia, o ſi pongono in fuga (quante volte coſterà la loro Controvenzione) o ſparano in aria, o mettono nello Schioppo le Palle, purchè queſto ſia ad uſo di Caccia, mentre colle Palle ancora ſi può cacceggiare ad Animali Volatili, e Quadrupedi.

VIII. Che non ſi debbano concedere le Licenze duplicate alli Cacciatori, li quali, ſotto preteſto di averle diſperſe, ne fanno la richieſta, ma vada a danno del Cacciatore medeſimo la per-

perduta Licenza, e ciò ad oggetto di evitare, che uno ſi poſſa ſervire della prima, ed un altro fraudolentemente della ſeconda ; E per non laſciare apertura agli arbitrj indoveroſi ſi vieta parimenti di farſi qualunque ſorte di *Vaglia*, nommeno ſotto le Certificatorie, che ſotto le Patenti, e che neppure ſi poſſano prorogare le Licenze di Caccia per altro tempo fuori di quello eſpreſſo nella ſpedizione delle medeſime.

IX. Che tutti li Cacciatori, che ſi hanno preſa la Licenza, e ſi trovano al divertimento della Caccia ſenza portarla addoſſo (condizione eſpreſſamente in quella deſcritta) incorrano nella Pena di Carlini quindici, ſe negli Arbuſti, e di Carlini trenta, ſe nelle Paludi, inſieme colla perdita delle Armi, Munizione, ed altri Artificj di Caccia, da applicarſi in beneficio de' Catturanti; A motivo dunque, che in ſimili rincontri non poſſa un Cacciatore ſenza Licenza eſſere garantito da altro, che l'abbia, ſul preteſto, che ſia lecita l'aſportazione di più Schioppi, ſi ordina, che il Cacciatore non poſſa aſportare, che un ſolo Schioppo, permettendoſene più di uno nelle Caccie di Peli, e per i Volatili in quelle dei Laghi.

X. Che ogni Cacciatore, il quale tiene la Licenza del Regio Officio per la Caccia degli Arbuſti, poſſa, nella Strada, e cammino pubblico, che divide i detti Arbuſti dalle Paludi, liberamente aſportare lo Schioppo ſenza eſſere moleſtato, nè ſtar ſoggetto alle Pene preſcritte ne' Regj generali Banni, ſe non quando ſia ritrovato cacceggiando dentro le Paludi ſudette.

XI. Che neſſuno ardiſca impedire la Caccia, ancorchè teneſſe ordine di qualunque Tribunale, col quale ſi proibiſſe entrare per li Territorj a cacceggiare, ma ſia lecito a tutti, che tengono la Licenza del detto Regio Officio andarvi, non oſtante il detto ordine, ſotto la Pena ai Contraventori di Docati dodici per ciaſcheduno ogni volta, eccetto però i luoghi ſerrati con Muri, e nei quali ſi trova la Porta chiuſa; Per il di cui effetto s' inibiſce a tutti, e qualſivogliano Officiali Regj, e

Baro-

Baronali, ed ogni altro a chi ſpetta *in ſolidum*, che ſotto qualſiſiano preteſti, e per qualunque cauſa non diano moleſtia, nè impediſcano i Cacciatori, che portano la Licenza del detto Regio Officio in qualſivoglia luogo, in dove ſi trovano, nemmeno ſotto preteſto di aver fatti Banni con riſervare, o altrimenti eccettuare i detti luoghi, con qualſiſia autorità, e ſotto Pena di Docati cinquecento per ciaſcheduno, da applicarſi all' Officio ſudetto, eccetto li Boſchi di Caccia Riſerbata a' Baroni, fintantocche non ſi eſamini ſe abbiano eſſi la facoltà di fare tali Riſerbe, come ſopra.

XII. Che ſiccome ne' Territorj *circumcirca* murati, allorchè la Porta ſta chiuſa, non è lecito a' Capocaccia, ed Affittatori ſcaliare, o in altra ſforzata maniera entrarvi, ed in conſeguenza non gli rieſce di catturare coloro, che ſenza Licenza forſi colà ſi divertiſſero alla Caccia, poichè il ſolo rumore dello ſparo non è un ſicuro argomento di divertimento di Caccia; onde avviene, che, mancando l'Ingenere, non può obbligarſi perſona incognita alla contribuzion della Pena, così per rapporto alli Schiappari, che di loro natura ſon paleſi, malgrado il recinto del Muro, non milita l'iſteſſa ragione; dappoicchè l'eſiſtenza di queſti, che ſi veggono da fuori, benchè in luogo murato, e la mancanza della Licenza non data dall' Officio, o riſpettivamente dall'Affittatore, coſtituiſcono la permanenza del delitto, e come tale il Padron del Territorio, o il Colono, che foſſe, meritamente ſoggiace, e ſoggiacer deve alla Pena, come tutti gli altri Cacciatori, che in luoghi aperti ſi divertiſcono alla Caccia ſenza della ben dovuta Licenza.

XIII. Che neſſuna perſona prima de' quindici del Meſe di Agoſto di ciaſchedun' anno ardiſca brugiare, ſtrappare, o inſarare le Riſtoppie ſotto Pena di Docati dodici per ciaſcheduno Territorio, o Terreno, che ſi trova brugiato, ſtrappato, o inſarato, ed altre Pene corporali a noſtro arbitrio, perchè il brugiare, ſtrappare, o inſarare le Riſtoppie prima di detto tempo dannifica,